

D.G.R. n° 1889 del 26.11.2008 – “Protocollo d’intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe” – art. 8 – iniziative finalizzate all’adozione e alla promozione di un marchio regionale per la tutela delle produzioni campane – approvazione documentazione ed istituzione dell’EROSC – Elenco Regionale Operatori Sapore di Campania – con allegati

PREMESSO CHE:

- la D.G.R. n° 3909 del 31.12.2003 ed in particolare la scheda dell’attività dal titolo “Prodotti di pregio e sviluppo dei sistemi locali” ha previsto lo sviluppo, in partenariato con gli Enti locali territorialmente competenti, di sistemi locali volti a creare favorevoli condizioni di commercializzazione delle produzioni agricole di pregio, riconoscibili e ad affidabilità controllata;
- tale attività ha portato alla sperimentazione di un sistema di qualificazione delle imprese agro-alimentari denominato “Sapore di Campania” basato sulla rintracciabilità trasparente e sull’adozione di processi produttivi controllati, cui hanno aderito ad oggi oltre 300 imprese agricole, zootecniche, della pesca, della ristorazione, della trasformazione e della vendita al dettaglio di prodotti alimentari;
- con D.G.R. n° 1237 del 30.09.2005 è stata costituita la Consulta di Partenariato, composta da rappresentanti del mondo produttivo, degli Enti locali, dell’amministrazione regionale e dei portatori di interesse a vario titolo, con compiti di controllo gestionale e di sorveglianza del sistema, affidando al Settore 01 dell’Area Generale di Coordinamento 11 il compito di supportare la Consulta relativamente ai compiti ad essa affidati;
- l’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive e l’Assessorato alla Programmazione Economica hanno elaborato un documento strategico articolato in undici linee di intervento, da realizzarsi in stretta partnership con le associazioni rappresentative dei produttori e distributori di beni e servizi e le associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti;
- tale documento, denominato “Protocollo d’intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe”, vincola le parti contraenti, mediante reciproche manifestazioni d’intenti, all’attivazione di una serie di accordi strategici per il contenimento di prezzi e tariffe, da attuarsi “ratione materiae” con tutti gli attori ed Enti a vario titolo coinvolti;
- il citato documento, all’Art. 8, prevede di porre in essere “... tutte le iniziative finalizzate all’adozione e alla promozione di un marchio regionale per la tutela delle produzioni campane.”;

CONSIDERATO CHE:

- con D.R.D. n. 75 del 01.04.2008 è stato dato incarico all’Is.Me.Cert l’incarico i realizzare l’adeguamento del sistema di qualificazione “Sapore di Campania” e di tutte le iniziative relative al riconoscimento, da parte dell’U.E. e/o del MiPAAF quale sistema di qualità nazionale;
- in data 02.10.2008 il “Protocollo d’intesa per il contenimento dei prezzi e delle tariffe” è stato sottoscritto dall’Assessore all’Agricoltura e alle Attività Produttive e dall’Assessore alla Programmazione Economica, nonché dai rappresentanti di 37 tra Associazioni dei produttori e distributori di beni, Associazioni rappresentative dei consumatori ed utenti, Enti e Organizzazioni Sindacali;
- con D.G.R. n° 1889 del 26.11.2008 la Giunta Regionale della Campania ha preso atto della stipula del protocollo d’Intesa, demandando fra l’altro l’adozione dei provvedimenti di competenza all’Assessorato all’Agricoltura e alle Attività Produttive;

- in data 27.11.2008 l'Is.Me.Cert. ha inviato la bozza di regolamento d'uso del marchio;
- tale bozza è stata integrata e revisionata dal Settore SIRCA, e si è pervenuti ad uno schema definitivo (allegato 2);

PRESO ATTO che sulla suddetta documentazione è stata svolta l'istruttoria del Servizio 01 che ne ha constatato la rispondenza agli obiettivi prefissati;

RITENUTO, pertanto:

- di poter approvare la documentazione inerente il sistema di qualificazione delle imprese aderenti al marchio "Sapore di Campania", ed in particolare lo schema di domanda di adesione (allegato 1) e il regolamento d'uso del marchio (allegato 2);
- di poter istituire presso l'AGC 11 - Settore SIRCA - l'"Elenco Regionale degli Operatori Sapore di Campania" (EROSC) che conterrà i dati delle imprese inserite nel sistema di controllo istituito per il marchio "Sapore di Campania" e che avranno ottenuto licenza d'uso del marchio collettivo;
- di dover notificare il presente provvedimento alla Commissione Europea ai fini della verifica di compatibilità con il regime comunitario degli Aiuti di Stato;
- di subordinare l'efficacia del presente provvedimento a tale verifica.

VISTE:

- la L.R. n. 2/2008;
- la L.R. n. 2 del 19.01.2009;
- la D.G.R. n. 261 del 23.02.2009;
- la L.R. n. 24 del 29.12.2005 art. 4 commi 2 e 6.

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal servizio 01 nonché della espressa dichiarazione di regolarità resa dal Dirigente del Servizio medesimo;

D E C R E T A

In attuazione della D.G.R. 1889 del 26.11.2008 e per le motivazioni espresse in narrativa, che si intendono integralmente riportate nel presente dispositivo:

- di approvare la documentazione inerente il sistema di qualificazione delle imprese aderenti al marchio "Sapore di Campania", ed in particolare lo schema di domanda di adesione (allegato 1) ed il regolamento d'uso del marchio (allegato 2);
- istituire presso l'AGC 11 - Settore SIRCA - l'"Elenco Regionale degli Operatori Sapore di Campania" (EROSC) che conterrà i dati delle imprese inserite nel sistema di controllo istituito per il marchio "Sapore di Campania" e che avranno ottenuto licenza d'uso del marchio collettivo;
- di disporre l'invio del presente provvedimento al Sig. Assessore all'Agricoltura ed alle attività produttive, al B.U.R.C. per la pubblicazione ed al Servizio "Esame Atti Monocratici – Massimario Decisioni" del Settore Attività di Assistenza alle sedute di Giunta, Comitati Dipartimentali per quanto di rispettiva competenza;
- di disporre la notifica del presente decreto alla Commissione Europea ai fini della verifica di compatibilità con il regime comunitario degli Aiuti di Stato;
- di subordinare l'efficacia del presente decreto a tale verifica.

PASSARI



Descrizione

Il marchio è costituito da un bottone circolare nel quale le diverse sfumature di verde suggeriscono la tridimensionalità dell'oggetto stesso. Il segno principale, realizzato in colore verde scuro e posto nella parte centrale superiore del bottone, rappresenta delle labbra da cui fuoriesce la lingua che, nel leccare il labbro superiore, suggerisce il cosiddetto gesto di "leccarsi i baffi". Il labbro superiore a sua volta suggerisce la sagoma del Vesuvio, anche grazie ad uno sbaffo posto in alto a destra che ricorda il pennacchio di fumo nelle rappresentazioni classiche del vulcano. Il labbro inferiore ricorda, invece, la curva del golfo della classica veduta partenopea. La parte centrale inferiore del bottone riporta la dicitura "Sapore di Campania", realizzata in verde nel carattere Garamond. Il segno e il logo sono iscritti in un modulo circolare che suggerisce l'idea di bollo, di timbro, esprimendo così il concetto di "bollato", "certificato", e quindi "garantito" nei confronti del consumatore. (Marchio figurativo a colori)

**DOMANDA D'ISCRIZIONE
ALL'ELENCO REGIONALE OPERATORI
SAPORE di CAMPANIA (EROSC)**

**Spett. Regione Campania
AGC Sviluppo Attività Settore Primario
Settore SIRCA
Centro Direzionale is. A6
80143 NAPOLI**

quadro a AI SENSI DEL D.P.R. 445 DEL 28/12/00

Il sottoscritto _____		nato a _____	
prov.(o stato estero) _____		il _____	
residente in (Comune) _____		Via _____	
cap _____		prov. _____	
tel _____		cellulare _____	
fax _____		e-mail _____ sito web _____	
P.IVA _____		C.F. _____	
Reg Imprese n° C.C.I.A.A. _____		di _____	
in qualità di _____		_____	
dell'azienda denominata _____		sita nel Comune di (da compilare se la sede è diversa dalla residenza del titolare) _____	
prov. _____		via/loc. _____ cap _____	

quadro b

Comune	Foglio	Particelle	Provincia	Fitto/proprietà/comodato, ecc.

Chiede

L'iscrizione all'Elenco Regionale Operatori Sapore di Campania nella sezione (barrare la casella corrispondente)

- ☐ sez. Aziende agricole e/o agrituristiche
☐ sez. Impresa trasformazione/confezionamento

per una o più delle seguenti categorie produttive (barrare la casella corrispondente):

- ☐ sez. A Vino, bevande analcoliche, distillati e liquori
☐ sez. B Olio extravergine di oliva
☐ sez. C Prodotti vegetali allo stato naturale e/o trasformati
☐ sez. D Pasta e prodotti della panetteria, pasticceria, biscotteria e confetteria
☐ sez. E Formaggi ed altri prodotti di origine animale (prodotti lattiero caseari di vario tipo)
☐ sez. F Carni e preparazioni a base di carni (e frattaglie)
☐ sez. G Miele e derivati
☐ sez. H Prodotti della Pesca e dell'Acquacoltura, freschi e/o trasformati
☐ sez. I Altro

ed in particolare con i seguenti prodotti:

produzioni aziendali per le quali si richiede l'uso del marchio Sapore di Campania

quadro c

dichiara di aver letto e di conoscere il regolamento d'uso e s'impegna a consentire il libero accesso alla propria azienda, con eventuale liberatoria per accesso agli immobili ed agli impianti, agli ispettori incaricati dall'Organismo di Controllo designato dalla Regione Campania di accertare il possesso dei requisiti previsti e le caratteristiche dell'offerta di prodotti e servizi (carta dell'offerta commerciale, disciplinari e documenti sottoscritti ed allegati alla presente domanda), ed a mantenere correttamente e tempestivamente compilata la modulistica.

Dichiara

ai sensi del D.P.R. 445 del 28/12/00, consapevole delle responsabilità penali previste dall'art. 26 della legge n°15 del 04/10/68, cui può andare incontro in caso di dichiarazioni mendaci e di quanto previsto dal D.P.R. n°445 del 28/12/00, sotto la propria personale responsabilità, che:

- **i dati riportati nel/i precedente/i quadro "a", "b" e "c" corrispondono al vero;**
- **non ha riportato condanne, con sentenze passate in giudicato, per delitti in materia d'igiene o di frode nella preparazione degli alimenti nel quinquennio precedente alla data della presente domanda;**
- **l'azienda è in regola, per quanto attiene i prodotti per i quali chiede l'uso del marchio "Sapore di Campania", con l'osservanza della normativa cogente relativa all'attività svolta, e che non sono in corso procedimenti di sospensione, o prescrizioni, da parte delle autorità preposte a tale osservanza;**

Dichiara

- di aver letto e di conoscere tutta la documentazione ed in particolare i disciplinari ed il regolamento d'uso del marchio Sapore di Campania vigenti alla data della presente domanda;
- **(Responsabilità civile)** di sollevare la Regione Campania da qualsiasi responsabilità riguardo a persone, oggetti, materiali, prodotti e comunque derivante dall'uso improprio e/o fraudolento del marchio "Sapore di Campania".

Allega

- carta dell'offerta commerciale con descrizione generale dell'impresa con ragione sociale ed anagrafica completa;
- disciplinari relativi alle produzioni per le quali si intende richiedere l'uso del marchio, sottoscritti;
- regolamento d'uso, sottoscritto;
- fotocopia carta d'identità;

 **richiede**  **non richiede** alla Regione Campania assistenza tecnica finalizzata allo studio dei processi aziendali ed alla redazione della carta dell'offerta commerciale.

Data _____

firma (leggibile) _____

Oggetto: decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati relativi alla Vostra azienda contenuti in questo modulo saranno trattati ed inseriti in una banca dati per soddisfare le esigenze organizzative della Regione Campania e/o da Enti da questa incaricati per i controlli previsti nel Regolamento d'uso del marchio collettivo "Sapore di Campania". Tutti i dati saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento dei medesimi.

Consenso

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/03

Data _____

firma (leggibile) _____

Riepilogo sintetico delle informazioni riportate nella "Offerta Commerciale".

(per ogni sezione la sintesi non può superare lo spazio assegnato)

SEZIONE 1 (max 1000 caratteri)

tipologia di prodotti/servizi offerti	Disponibilità (aperture, giorni, orari, etc.) e altre condizioni dell'offerta

SEZIONE 2 (max 1000 caratteri)

Breve descrizione dell'azienda (distanza dai centri urbani, ordinamento produttivo/strutture, tipologie, contesto agricolo/urbano ed altre informazioni caratterizzanti l'azienda ed il territorio ove ha sede.

SEZIONE 3 (max 1000 caratteri)

Accoglienza e servizi al cliente (disponibilità di visite all'azienda, partecipazione a lavori, preparazione di ricette, spazi attrezzati, disponibilità materiali informativi, escursioni, possibilità di ordini/prenotazione telefonica, etc.)

SEZIONE 4 (max 500 caratteri)

Breve descrizione del percorso più agevole per raggiungere la sede dell'Azienda (se possibile allegare una cartina con l'ubicazione dell'azienda).

Oggetto: decreto legislativo n. 196 del 30/06/03 Codice in materia di protezione dei dati personali

I dati richiesti dal presente documento e dalla carta dell'offerta commerciale saranno trattati per conto della Regione Campania e diffusi anche ad altri interlocutori economici ed istituzionali italiani e stranieri, nell'ambito delle attività promozionali svolte al fine di fornire, anche mediante la pubblicazione su WEB, informazioni sulle aziende aderenti all'Elenco Regionale Operatori Sapore di Campania. Tutti i dati saranno conservati ricorrendo alle misure protettive più idonee a garantire la necessaria riservatezza e sicurezza nel trattamento dei medesimi.

Consenso

Il sottoscritto dichiara di essere informato sull'uso dei dati sopra descritto e manifesta il proprio consenso al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali, nei termini indicati, ai sensi del decreto legislativo n. 196 del 30/06/03

Data

firma (leggibile) _____

ALLEGATO 2

REGOLAMENTO D'USO DEL MARCHIO COLLETTIVO "SAPORE DI CAMPANIA"

Articolo 1

La Regione Campania istituisce e gestisce il marchio collettivo di qualità denominato "Sapore di Campania", con le seguenti finalità:

- a) Ottenere ed assicurare un elevato livello qualitativo per i prodotti agricoli ed alimentari.
- b) Istituire un efficace sistema di controllo per i prodotti delle imprese aderenti al marchio collettivo
- c) Portare a conoscenza dei consumatori, attraverso azioni informative e pubblicitarie, i criteri e le caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo.
- d) Migliorare le condizioni di commercializzazione delle produzioni agroalimentari delle imprese aderenti al marchio, anche promuovendo e sostenendo sistemi di vendita diretta e di filiera corta.

Articolo 2

Il marchio è di proprietà della Regione Campania, che lo concede in uso a tutti gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per la gestione dello stesso.

La Regione Campania, ai fini della corretta individuazione dei criteri e delle caratteristiche concorrenti all'ottenimento dell'elevato livello qualitativo dei prodotti approva specifici disciplinari per ogni categoria di prodotto.

La Regione Campania si avvale per le attività di controllo e certificazione delle verifiche di un Organismo di Controllo (di seguito OdC) scelto con procedure di evidenza pubblica fra organismi terzi e indipendenti, conformi alle norme EN 45001 per la categoria EA 01 accreditati in uno degli Stati membri dell'Unione Europea.

La Regione Campania verifica il corretto uso del marchio collettivo direttamente, anche operando attività di vigilanza sull'OdC individuato.

Le modalità di richiesta d'uso, di concessione e di impiego del marchio sono disciplinate dal presente regolamento.

Articolo 3

Il marchio collettivo di qualità con indicazione di origine "Sapore di Campania" può essere concesso in uso a tutti i produttori dell'Unione Europea per i prodotti e servizi agricoli ed alimentari, che conformemente al diritto comunitario, godono di particolare tutela nell'Unione Europea e rispondono a determinati requisiti qualitativi.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Il marchio è costituito dalla dicitura "Sapore di Campania" e dalla immagine grafica di cui all'allegato a, che costituisce parte integrante del presente atto.

Il marchio trasmette il messaggio principale d'indicazione di qualità del prodotto e quello secondario d'indicazione d'origine del medesimo.

Gli elementi d'origine nel marchio di qualità vengono sostituiti in ragione della zona d'origine.

Articolo 4

Le competenze della Regione Campania previste nel presente regolamento sono esercitate dall'Assessorato Regionale all'Agricoltura e alle Attività Produttive, Settore SIRCA.

Articolo 5

Rientrano tra i prodotti di cui all'art. 3, comma 1:

- a) i prodotti agricoli e trasformati che partecipano ai sistemi di qualità alimentare ai sensi del Regolamento CE 1698 del Consiglio del 20 settembre 2005, e successive modifiche ed integrazioni, in quanto ottenuti secondo gli specifici disciplinari delle produzioni "Sapore di Campania", approvati con atto monocratico dirigenziale del Settore SIRCA previa validazione ai sensi dei successivi articoli 6 e 7;
- b) I prodotti ottenuti con metodo di produzione biologica riconosciuti ai sensi dei Regolamenti CE n. 834 del Consiglio del 28 giugno 2007 e 889 del Consiglio del 18 settembre 2008 e successive modifiche ed integrazioni;
- c) I prodotti contrassegnati dalla Denominazione di Origine Protetta (D.O.P.).
- d) I prodotti contrassegnati dalla Indicazione Geografica Protetta (I.G.P.).
- e) I prodotti contrassegnati dalla Specialità Tradizionale Garantita (S.T.G.).
- f) I vini di qualità di cui al Regolamento CE 1493 del Consiglio del 17 maggio 1999 e n. 479 del Consiglio del 29 aprile 2008 e successive modifiche ed integrazioni.

Articolo 6

Per i prodotti compresi nella tipologia di cui all'art. 5, lettera a), produttori singoli e/o associati, Enti di ricerca ed Enti locali interessati, possono predisporre ulteriori appositi disciplinari, sottoponendoli alla Consulta di Partenariato istituita con Delibera di Giunta Regionale n° 1237 del 30.09.2005.

In ogni caso il disciplinare proposto deve prevedere criteri e norme più rigorosi e specifici di quelli generali istituiti dalla legislazione comunitaria o nazionale, e contenere:

- a) La descrizione dei criteri di qualità previsti per le varie categorie di prodotti.
- b) La descrizione del ciclo produttivo, con l'individuazione dei punti critici dei processi e le conseguenti e specifiche attività di controllo necessarie.
- c) Le modalità specifiche, ove necessario, di applicazione del marchio collettivo.

La Consulta di Partenariato propone l'approvazione o respinge il disciplinare proposto entro giorni 90 (novanta) dalla sua presentazione.

Articolo 7

La Regione Campania con Deliberazione di Giunta istituisce presso il Settore SIRCA l'"Elenco Regionale degli Operatori Sapore di Campania" (EROSC).

Sono inseriti nell'EROSC gli operatori inseriti nel sistema di controllo istituito per Sapore di Campania e che hanno ottenuto licenza d'uso del marchio collettivo

I soggetti che intendano utilizzare il marchio collettivo dovranno inoltrare contestualmente specifica istanza di inserimento nel sistema di controllo del marchio "Sapore di Campania" e di licenza d'uso del marchio alla Regione Campania, utilizzando l'apposita modulistica predisposta dall'OdC ed approvata dalla Regione Campania, corredata dalla documentazione attestante il possesso dei requisiti di cui agli articoli 3, comma 1 e articolo 5, e dalla ricevuta di versamento alla Regione Campania prevista per l'esame dell'istanza, di cui al successivo art. 11.

La modulistica dovrà prevedere, oltre gli elementi descrittivi necessari a definire l'offerta aziendale, una specifica dichiarazione di conoscenza, di accettazione del presente regolamento d'uso del marchio e di assoggettamento ai controlli dell'OdC.

L'OdC verifica la sussistenza dei requisiti dichiarati, dandone comunicazione alla Regione Campania, la quale, entro trenta giorni da tale comunicazione, inserisce l'operatore nel sistema di controllo e concede licenza d'uso del Marchio, dandone comunicazione all'operatore.

La Regione Campania, ogni sei mesi, con provvedimento del Dirigente del Settore SIRCA, approva l'elenco aggiornato degli operatori autorizzati all'uso del Marchio, distinti per categoria di attività e per tipologia di prodotto.

Articolo 8

L'EROSC contiene i dati anagrafici del licenziatario (nome e cognome in caso di ditta individuale o ragione sociale in caso di società), codice fiscale, un codice identificativo dello stesso, la data di rilascio della licenza d'uso, la categoria di attività e la tipologia di prodotto.

La durata di validità della licenza d'uso del Marchio è a tempo indeterminato, salvo revoca o recesso.

La licenza d'uso e i diritti che ne derivano non sono trasmissibili, salvo il caso di trasferimento di azienda.

Articolo 9

I licenziatari con la sottoscrizione dell'istanza di inserimento nel sistema di controllo si impegnano a rispettare le modalità di uso del marchio collettivo previste dal presente Regolamento, nonché a:

- 1) Non modificare in alcun modo il logo e a non registrare, né comunque utilizzare, simboli identici o tali da generare confusione o rischi di associazione con il medesimo.
- 2) Non adottare comportamenti che possano ledere il prestigio del marchio.
- 3) Rispondere nei confronti della Regione Campania di ogni abuso del marchio o non conformità ai sensi dei successivi articoli 12, 13, 14, 15.
- 4) Inviare con cadenza annuale tutte le informazioni e la eventuale documentazione a supporto, che la Regione Campania riterrà utili a verificare il corretto utilizzo del marchio da parte di ciascun licenziatario.
- 5) Garantire la disponibilità a cooperare attivamente alla realizzazione delle azioni collettive di valorizzazione del marchio.
- 6) Rendere disponibile all'Organismo di controllo e alla Consulta di Partenariato tutta la documentazione giudicata da questi ultimi utile alla verifica del corretto utilizzo del Marchio.

Articolo 10

Ogni licenziatario deve versare alla Regione Campania un rimborso anticipato annuale per l'uso del marchio, definito, di regola ogni anno, dalla Regione Campania, tenuto conto dei costi sopportati dalla Regione Campania per le attività direttamente connesse alla certificazione ed alla tenuta dell'EROSC.

Articolo 11

I compiti attribuiti alla Consulta di Partenariato sono i seguenti:

- 1) Esame e proposta di validazione, obbligatoria ma non vincolante, dei disciplinari presentati ai sensi del precedente art. 6.
- 2) Vigilanza sull'uso del marchio, attività per la quale la Consulta di Partenariato può acquisire in qualunque momento, dalle imprese che utilizzano il marchio stesso sui propri prodotti, la

documentazione ritenuta necessaria all'esercizio del controllo, nonché effettuare ispezioni presso le aziende che se ne avvalgono; per tale attività la Consulta di Partenariato è coadiuvata dall'OdC al quale dovrà essere demandata, sul piano tecnico, la verifica del rigoroso rispetto dei disciplinari approvati dalla Regione Campania.

- 3) Proposte in merito all'applicazione dei provvedimenti nei confronti delle imprese che assumano comportamenti in violazione del presente regolamento; l'adozione dei provvedimenti sanzionatori è di competenza della Regione Campania sulla base delle risultanze dell'istruttoria della OdC e del parere espresso da questo tenuto conto della gravità della violazione accertata.

Articolo 12

Le non-conformità rilevabili a carico degli operatori possono essere:

- Lievi: quando non pregiudicano l'immagine pubblica del marchio.
- Gravi: quando sono tali da pregiudicare l'immagine pubblica del marchio.

In caso di non-conformità lieve viene applicata l'ammonizione scritta; in caso di non-conformità grave, vengono applicate salvo in ogni caso l'eventuale risarcimento del danno, le sanzioni della "Sospensione" o della "Revoca".

I provvedimenti contenenti le sanzioni e le relative motivazioni vengono comunicati ai licenziatari interessati con lettera raccomandata. La sospensione e la revoca sono annotate in un Registro informatizzato.

Articolo 13

L'ammonizione scritta è la sanzione applicabile per non-conformità lievi.

Articolo 14

La sospensione è applicabile per un tempo determinato non superiore ad un anno a fronte di non-conformità gravi.

La sospensione deve essere comunque applicata quando:

- a) Sia stato constatato un uso improprio del marchio tale da risultare pregiudizievole dell'immagine pubblica del marchio.
- b) Non siano state assunte le sufficienti azioni correttive a seguito di una ammonizione;
- c) Sia stato assunto un provvedimento cautelativo da parte dell'Autorità giudiziaria.

La sospensione e la relativa motivazione vengono comunicate dalla Regione Campania al licenziatario con lettera raccomandata, nella quale è indicato il periodo e le condizioni alle quali può essere annullata. La sospensione può essere revocata anticipatamente qualora sia accertato l'adeguamento del licenziatario alle condizioni fissate. Il provvedimento di cui al presente articolo viene annotato nell'EROSC con specifica annotazione.

Articolo 15

La revoca viene deliberata dalla Regione Campania nei confronti del licenziatario che:

- a) Si renda inadempiente verso la Regione Campania nel pagamento degli importi dovuti o non adempia alle altre obbligazioni assunte verso di essa.
- b) Non abbia assunto le sufficienti azioni correttive a seguito di una sospensione;

- c) Abbia subito già due sospensioni e ne sia proposta e comminata la terza;
- d) Assuma comportamenti che arrechino o siano in grado di arrecare in qualsiasi modo un danno materiale o morale alla Regione Campania o agli altri soggetti interessati.
- e) Utilizzi il marchio in termini illegali o fraudolenti.
- f) Sia soggetto a fallimento o cessazione dell'attività.

La revoca comporta la cancellazione dall'EROSC.

Articolo 16

Il licenziatario può in ogni momento recedere dal sistema di controllo del marchio, mediante esplicita comunicazione scritta, che deve essere inviata alla Regione Campania a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno. L'operatività del recesso decorre dal momento della avvenuta ricezione della comunicazione.

Articolo 17

Nel caso di recesso o di revoca, al licenziatario non sarà riconosciuto alcun rimborso delle somme versate nel corso dell'anno cui si riferisce il recesso o la revoca. Inoltre egli resta obbligato ai versamenti di pertinenza del periodo in cui ha goduto della concessione d'uso del marchio.

Articolo 18

La Regione Campania si avvale della collaborazione di Associazioni o di Consorzi di valorizzazione legalmente costituiti fra operatori inseriti nel sistema di controllo per diffondere il marchio e per progettare specifiche azioni promozionali e di valorizzazione, sia in ambito nazionale, sia all'estero. La disponibilità delle Associazioni e dei Consorzi nel coadiuvare la Regione Campania in tale attività promozionale esige comunque l'impegno delle singole imprese associate e/o consorziate beneficiarie del marchio ad una partecipazione attiva alle azioni di valorizzazione che saranno poste in essere.

Articolo 19

Ogni controversia che potesse sorgere relativa all'interpretazione e/o applicazione del presente regolamento sarà decisa da un arbitro unico, nominato dal Presidente del Tribunale di Napoli ad istanza della parte più diligente. L'arbitro unico tenterà la composizione bonaria della controversia ed in mancanza di accordo deciderà secondo diritto.